



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

C.A.P.: 96010

SETTORE V
AREA VIGILANZA-
PROTEZIONE CIVILE

C.F.: 00282190891

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Il Dirigente dell'Area di Vigilanza – V° Settore

ORDINANZA N. 42/P.E. DEL 20.12.2023

OGGETTO: Istituzione di uno stallo di invalidi conc. 438

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista l'istanza presentata al prot./P.M. n.3052 del 23/11/2023, con la quale è stata richiesta l'istituzione e la realizzazione di uno stallo invalidi in via M.F.Gargallo n°18;

Vista la relazione di servizio del Responsabile del procedimento della Polizia Municipale del 28/11/2023, con la quale veniva espresso parere favorevole in merito all'istanza su indicata;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dare seguito alla predetta istanza attraverso la realizzazione di uno stallo di invalidi su via M.F. Gargallo di fronte al n°18;

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti in merito;

Visti :Il vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

- **Visto** Il vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** la nomina del Sindaco del comune di Priolo Gargallo ai sensi del Decreto Sindacale n.2 del 06/06/2023;
- **Visto** che non sussistono motivi per incorrere in cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto L. 08/04/2013 n.39;
- **Visto** Il regolamento Comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267/2000;

ORDINA

L'Istituzione di uno stallo disabili da realizzarsi su via M.F. Gargallo DI FRONTE al n°18, conc. 438 per ventiquattro ore al giorno da intendersi dal lunedì alla domenica.

AVVERTE Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Che si provveda alla realizzazione dello stallo disabili ed alla collocazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista dalla normativa vigente così come espressamente indicata nel presente provvedimento.

La presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on-line di questo Comune ed acquista efficacia mediante la collocazione della segnaletica verticale e orizzontale necessaria all'attuazione del presente provvedimento.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.D.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n.1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art.37 del Decreto Legislativo n.285/92 e con modalità indicate dall'art.74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile del V Settore
Comm. Giovanni MIGNOSA

